

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 1952

(137^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Autorizzazione alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire per opere patrimoniali di ripristino » (N. 2640) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1430, 1431
PELLA, <i>Ministro del bilancio e ad interim del tesoro</i>	1430, 1432, 1433. 1434
RUGGERI	1432
BOSCO	1432
MARCONCINI	1432
RICCI	1432, 1433
LANZETTA	1434

« Proroga fino al 31 dicembre 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni; nonchè estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario

1951-52 » (N. 2379-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

MARCONCINI, <i>relatore</i>	Pag. 1438
NOBILI	1438

« Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio » (N. 2598) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VALMARANA, <i>relatore</i>	1444
RICCI	1445
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1445

« Trattamento tributario degli atti di cessione di spacci e rivendite di generi di monopolio » (N. 2602) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAFURI, <i>relatore</i>	1446, 1447
RICCI	1446
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1446

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747 » (N. 2372) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	1440, 1441, 1442
BOSCO, <i>relatore</i>	1439, 1441, 1442, 1443, 1444
NOBILI	1440
GIACOMETTI	1441, 1444
MOTT	1442
ZERBI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1442, 1443, 1444

(Seguito della discussione)

« Modifica alla legge 24 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, che stabilisce il trattamento di quiescenza per il personale della gestione statale del dazio di

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

137ª RIUNIONE (30 ottobre 1952)

consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai Comuni e non iscritto alla Cassa di previdenza enti locali» (N. 2440) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag 1435, 1436, 1437
TAFURI, <i>relatore</i>	1435
PELLA, <i>Ministro del bilancio e ad interim del tesoro</i>	1436, 1437
COSATTINI	1436
MOTT	1436
RUGGERI	1436
NOBILI	1337
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1437
RICCI	1437
GIACOMETTI	1437

La riunione ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Anfossi, Bertone, Bosco, Braccesi, Cosattini, Ferragni, Jannaccone, Giacometti, Lanzetta, Li Causi, Lodato, Marconcini, Mott, Nobili, Ottani, Pontremoli, Reale Vito, Ricci, Ruggeri, Salvagiani, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana e Varaldo.

Sono altresì presenti il Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro, onorevole Pella, il Sottosegretario di Stato per il bilancio, onorevole Zerbi, e il Sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Castelli.

VALMARANA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire per opere patrimoniali di ripristino » (N. 2640) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Nella seduta del 28 corrente la IV Commissione permanente della Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge: « Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire per

opere patrimoniali di ripristino ». Detto disegno di legge è stato trasmesso al Senato in data di ieri ed è stato dal Presidente del Senato deferito all'esame ed all'approvazione della nostra Commissione.

Il Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro, proponente del disegno di legge, chiede che la Commissione esamini oggi stesso il disegno di legge, che non è iscritto all'ordine del giorno. A norma dell'articolo 53 del Regolamento, metto ai voti la proposta dell'onorevole Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata all'unanimità).

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Ringrazio la Commissione della cordialità con cui ha approvato la proposta di discussione immediata del disegno di legge.

Vorrei ricordare che nel 1947 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato compilò un programma di ricostruzione completa delle ferrovie. Di quel programma, che prevedeva una spesa di circa 323 miliardi, 165 miliardi vennero coperti con la legge del settembre 1947, la legge della ricostruzione ferroviaria. Restò scoperta una parte anch'essa necessaria per la ricostruzione completa e per andare incontro, soprattutto nel meridione, ad esigenze che andavano al di là di una semplice ricostruzione. Questa parte residuale costituì quel programma di 160 miliardi di cui i due ultimi Ministri dei trasporti, l'onorevole Campilli e ora l'onorevole Malvestiti, investirono il Parlamento negli ultimi due esercizi in sede di discussione dei rispettivi bilanci. Quel programma venne politicamente approvato e la Direzione generale delle ferrovie passò alla parte esecutiva. La sua esecuzione si può prevedere potrà avvenire in 4 o 5 anni. Una prima parte per 40 miliardi, potrebbe avere esecuzione nel giro di un anno circa. Ecco perchè nel disegno di legge in discussione si parla di 40 miliardi. Ci troviamo di fronte ad una Azienda autonoma e ci sembra corretto di fare in modo che sia la stessa Azienda a presentarsi sul mercato del credito per acquisire i mezzi necessari, anzichè ricorrere ad un prestito emesso direttamente dal Tesoro per conto dell'Amministrazione ferroviaria. Fatte le necessarie consultazioni in varie direzioni, è sembrato opportuno accettare la proposta

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

137ª RIUNIONE (30 ottobre 1952)

del Consorzio delle opere pubbliche di collocare sul mercato sue obbligazioni con le quali avrebbe coperto la richiesta delle ferrovie. Il Consorzio di credito per le opere pubbliche ritiene che questo prestito possa essere rapidissimamente collocato in un periodo di tempo inferiore ad un mese. È una situazione di larghissima liquidità quella del mercato italiano oggi: non ci sono quindi preoccupazioni sulla possibilità di collocamento; vi è anzi una specie di sensazione che sia opportuno inserire qualche spugna di assorbimento nelle disponibilità liquide, che potrebbero anche rappresentare una spinta inflazionistica ove non venissero assorbite. Il Consorzio è pronto ad emettere questo prestito nei primissimi giorni di novembre ed ecco la ragione della preghiera che ha rivolto al Parlamento di deliberare rapidamente, perchè le notizie di prestiti che sono per emettersi finiscono sempre per far muovere il mercato. Le condizioni per la emissione del prestito sono in corso di definitiva negoziazione tra l'Amministrazione delle ferrovie, la Banca d'Italia e il Tesoro da una parte e il Consorzio di credito per le opere pubbliche dall'altra e non si discosteranno molto dal sistema delle consuete cartelle emesse dal Consorzio stesso. Il disegno di legge stabilisce in venti anni la durata dell'ammortamento. La Camera ha approvato, tramite la sua Commissione di finanza in sede deliberante, il disegno di legge nella seduta di ieri l'altro; se la Commissione del Senato approva oggi il disegno di legge, sarà cura del Governo di fare in modo che entro il primo novembre, al più tardi, la legge sia promulgata di modo che si apra immediatamente la sottoscrizione.

Per quanto riguarda ai dettagli relativi all'impiego dei fondi, dirò che vi è un primo gruppo di 26 miliardi, di cui una parte, cioè 16 miliardi, è in conto patrimoniale ed è destinata per 10 miliardi all'acquisto di nuovo materiale rotabile e per 6 miliardi al rafforzamento delle linee ferroviarie, alla costruzione e sistemazione di fabbricati di servizio, di piazzali di stazione, di impianti di segnalamento, ecc.

La seconda parte del suddetto gruppo riguarda 10 miliardi in conto ricostruzione, per la manutenzione straordinaria delle linee, la riparazione di ponti, la rimessa in efficienza

della nave traghetto « Cariddi » in servizio nello stretto di Messina, ecc.

Il secondo gruppo concerne, per circa 10 miliardi, manutenzione straordinaria di materiale rotabile (da spendere per 5 miliardi nel corrente esercizio e per altri 5 sull'esercizio prossimo), ed infine, per 5 miliardi l'autorizzazione all'Amministrazione ferroviaria a partecipare all'aumento di capitale di enti o società in cui essa è già interessata.

Queste partecipazioni riguardano per lire 1450 milioni la società Larderello; per lire 1200 milioni l'aumento di capitale della Società termoelettrica siciliana (S.T.E.S.) per la costruzione e l'impianto di macchinario per la produzione di energia termoelettrica in Palermo, da utilizzare anche per l'estensione alla Sicilia dell'elettrificazione delle ferrovie; per lire 1870 milioni, il concorso all'aumento di capitale del Consorzio elettrico del Buthier per la costruzione di impianti di energia idro-elettrica nell'Alta Valle del Buthier; per 350 milioni la partecipazione all'aumento di capitale dell'Istituto nazionale trasporti; per 130 milioni l'aumento di capitale della Compagnia italiana del turismo. Soprattutto per le tre società maggiori, Larderello, Società termoelettrica siciliana, Consorzio elettrico del Buthier, osservo che si tratta di capitale che non appartiene per intero alle Ferrovie dello Stato e quindi l'intervento nell'aumento di capitale oltre che fornire a quelle società i mezzi necessari, corrisponde anche alla esigenza di rafforzare il rapporto di partecipazione delle Ferrovie dello Stato nel quadro generale del capitale. Politicamente si tratta di un programma di 160 miliardi che avrebbe una prima *tranche* coperta con questo provvedimento finanziario. Per gli altri 120 miliardi si deciderà man mano che si svilupperà il programma. È inutile andarne a prendere ora dal mercato quando si sa già *a priori* che le ferrovie non potranno utilizzarli che molto più tardi. Vuol dire che quando le ferrovie di qui a 6 mesi o ad un anno comunicheranno che prevedono ulteriori impegni, si vedrà se sarà il caso di continuare su questa strada.

PRESIDENTE. Si era fatto un preventivo di 323 miliardi. Tutti questi impegni rispettano il preventivo?

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Sono in parte cose anteriori al 1947 ed in parte successive. Certamente vi sono eccedenze di spese rispetto al preventivo poichè vi è stato quel movimento di prezzi che conosciamo.

RUGGERI. Il piano di 323 miliardi risale al 1947. Io penso che nel 1953 il piano finanziario si sarà modificato, fermo il piano tecnico. Pensa il Governo di sviluppare l'intero piano con ulteriori finanziamenti quando si verificherà l'esigenza da parte delle ferrovie o pensa di diminuire il piano?

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. La cifra di 323 miliardi è la risultante di studi che erano stati fatti a quell'epoca. In base a quel preventivo si impegnarono 165 miliardi. Questi altri 160 miliardi non si identificano completamente con quella differenza per due ragioni: certamente vi è una riduzione di volume per lo slittamento dei prezzi e inoltre vi è qualche modifica rispetto ad una visione più aggiornata di esigenze. Quindi delle modificazioni rispetto a quel programma esistono. Che poi oggi il Governo possa essere in grado o no di vedere quello che eventualmente ci sarà ancora da fare, non vorrei dichiararlo per non impegnare i Ministri del tesoro del 1960 e degli anni seguenti. La questione però mi sembra assorbita dalla presentazione di questo nuovo programma di 160 miliardi che Senato e Camera ebbero già a ricevere in comunicazione dal Ministro dei trasporti in occasione della discussione dei bilanci. L'impegno di fare di più oltre i 160 miliardi evidentemente il Governo non può assumerlo. Che il Ministro dei trasporti possa aver desiderio di coprire tutte le esigenze delle ferrovie è logico, ma il fatto che non si possa andare oltre a quello che è possibile è una fatalità che tutti dobbiamo rispettare.

BOSCO. Onorevole Ministro, nella relazione, a proposito di questa prima *tranche* del programma, si parla anche di raddoppio di linee, di trasformazione di sistemi di trazione, di ampliamento di stazioni. Mi pare che nel dettaglio non si parli di queste spese. Vorrei sapere qualcosa in proposito.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Vi sono anche dei raddoppi di linee, ma la formula della relazione è legata al pro-

gramma generale di 160 miliardi più che al programma di 40 miliardi.

Anche questi ultimi comprendono raddoppi di linee, ma certamente non di importanza così grande da affrontare i problemi cui ha accennato il senatore Bosco che credo troveranno collocamento maggiore negli altri 160 miliardi.

MARCONCINI. Vorrei sapere a che punto siamo nella soluzione dei problemi relativi alla ricostruzione ferroviaria. Manca ancora molto per soddisfare queste esigenze? Dopo aver assolto questo complesso di lavoro bisognerà compiere un'opera per il potenziamento complessivo del sistema ferroviario. Qui credo opportuno inserire la preoccupazione del potenziamento di alcune linee ferroviarie di estrema importanza per l'economia nazionale. Cito in modo particolarissimo il problema della definitiva soluzione della questione annosa che tocca la linea internazionale Roma-Torino-Parigi che non può essere oltre trascurata. Chiedo che pur dedicando i nostri sforzi per ora alla ricostruzione, non ci si dimentichi del potenziamento del sistema ferroviario.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Ricordo che il Ministro dei trasporti ha avuto occasione di assicurare il Governo e il Parlamento che attuando la ricostruzione totale, si cerca di risolvere anche il problema del miglioramento del servizio. Che anche il problema specifico della linea Roma-Torino-Parigi rientri in questo programma non sono in grado di assicurarlo nè di escluderlo.

Che il Ministro dei trasporti si faccia carico di questi problemi posso assicurare; che possa essere il Ministro del tesoro ad incoraggiarlo troppo a farsi carico di questi problemi non oserei garantirlo. (*ilarità*).

MARCONCINI. Ad ogni modo non vorrei che venisse ritardato il potenziamento delle ferrovie dando sempre e dovunque la precedenza alla ricostruzione dei vecchi impianti.

RICCI. Gli argomenti toccati dal senatore Marconcini possono essere meglio discussi col Ministro dei trasporti. Parliamo ora della autorizzazione a contrarre mutui. Questi mutui non devono figurare nel bilancio dello Stato ma in quello delle Ferrovie; allora perchè nell'ultimo articolo si dice: « Il Ministro del tesoro

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

137ª RIUNIONE (30 ottobre 1952)

è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio »?

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Il senatore Ricci dà prova del suo acume anche nei dettagli. Mi sono posto anch'io la sua domanda e ho risposto a me stesso che è competenza del Ministro del tesoro di fare le variazioni al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie ed allora deve essere sottinteso « bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

PRESIDENTE. Risulterà dal verbale.

RICCI. Di questo prestito lo Stato si rende garante?

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Si rende garante in quanto è garante dei debiti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

RICCI. È una garanzia diversa, perchè i creditori dovrebbero prima esperire ogni azione contro le Ferrovie e poi rivolgersi allo Stato. Mi pare che non risulti da questo disegno di legge.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Non ci sono garanzie diverse da quelle normali.

RICCI. Perchè non pensa lo Stato stesso di fare il finanziamento? C'è abbondanza di denaro sul mercato. Il prestito invece che dal Consorzio delle opere pubbliche potrebbe essere fatto dallo Stato. Non capisco perchè le Ferrovie si facciano finanziare da altri Enti diversi dallo Stato.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Vorrei dire perchè il Tesoro non ritiene opportuno agire in questo senso: anzitutto per radicare di più il senso di responsabilità delle Ferrovie dello Stato, ci sembra opportuno che siano le Ferrovie, nella loro espressione di Azienda autonoma, ad essere le debentrici dirette che debbono pagare al Consorzio delle opere pubbliche, perchè se le Ferrovie diventano debentrici nei confronti dello Stato, il giorno in cui, per esempio, il senatore Marconcini — mi permetta il collega Marconcini di citarlo — o un altro insistessero presso le Ferrovie per l'esecuzione di un determinato lavoro, allora fatalmente le Ferrovie andrebbero al Tesoro e direbbero: invece di rimborsare questa rata di ammortamento, proroghiamo; questi sono rapporti in-

terni nostri, abbiamo altri lavori da fare, per-
ciò stabiliamo una proroga. Se invece il paga-
mento è da farsi all'esterno questo ragiona-
mento non si potrà fare. In secondo luogo
credo che se vogliamo sul serio lavorare per
una definitiva sistemazione della finanza sta-
tale, l'emissione dei prestiti diretti dello Stato
non deve più servire a coprire nuove spese,
deve essere emissione di prestiti per copertura
delle esigenze determinate dal quel tale bi-
lancio che è approvato dal Parlamento, cioè
per coprire le esigenze di Tesoreria, perchè la
Tesoreria possa sempre di più servirsi del de-
bita a lungo termine e servirsi meno del ricorso
al debito fluttuante. In sostanza, l'intenzione
del Tesoro è di non servirsi più dei debiti
diretti dello Stato per nuove spese. In
terzo luogo, il mercato del risparmio è un
mercato che ha determinate reazioni psicolo-
giche ed il complesso dei risparmiatori disposti
ad andare verso il reddito fisso non è detto
che vada indifferentemente verso l'una o
l'altra forma di reddito fisso. Ad esempio,
c'è una clientela particolare di risparmiatori
che volentieri sottoscrive le cartelle del Con-
sorzio delle opere pubbliche. Sono preferenze
psicologiche ed è naturale che se ne debba
tener conto, e quando, ad esempio, il Consorzio
ci assicura che nel giro di breve termine, infe-
riore al mese, può coprire questo prestito,
allora dobbiamo tener conto anche di questo.
Ci sono poi altre ragioni minori, ma quelle
che ho detto sono le ragioni principali per
cui abbiamo preferito il prestito specializzato.

RICCI. Se il prestito è emesso dal Governo,
il sottoscrittore del prestito compratore di
queste cartelle, di questi titoli, sa che perce-
pirà sempre l'interesse stabilito e che non ci
saranno imposte, tranne quelle personali. Se
invece il prestito è emesso dal Consorzio delle
opere pubbliche questa garanzia non c'è. Oggi
c'è molta probabilità che venga nuovamente
messa l'imposta patrimoniale ordinaria che
colpiva il capitale e quindi colpirebbe il capi-
tale alla radice, vale a dire ci sarebbe una di-
minuzione nel reddito di questi titoli. I titoli
emessi dalle aziende private e dai Comuni
corrono questo rischio e chi li compra si trova
proprio in questa situazione. Vorrei che la
questione fosse studiata; le obiezioni che faccio
non riguardano affatto la mia intenzione di

negare l'autorizzazione oggetto del disegno di legge. Io parlo in generale e l'obiezione che faccio in sostanza è questa: se c'è l'eventualità di una imposta patrimoniale ordinaria come quella che c'era - e il Ministro Vannoni ha manifestato l'intenzione di ripeterla tra un anno o due - questa imposta colpisce il patrimonio di tutti i cittadini, patrimonio investito anche in obbligazioni o in cartelle; non colpisce invece il patrimonio investito in titoli di Stato. Allora succede che coloro che hanno comprato obbligazioni sia dei Comuni che dei Consorzi si troveranno decurtati nel reddito. Quindi avverrà che, quando verranno emesse, queste cartelle non troveranno collocamento, oppure chi le avrà comprate griderà dopo contro il Governo che lo ha ingannato. Ora bisogna dire chiaro come si vuole agire tenendo presente che si tratta di una materia molto delicata.

LANZETTA. Se non ho malamente compreso, il nostro collega Ricci si preoccupa in questo momento più che delle Ferrovie dello Stato e dello Stato medesimo, dei privati risparmiatori i quali, attraverso la sottoscrizione delle cartelle del Consorzio, verrebbero a trarre minor vantaggio di quello che non trarrebbero se sottoscrivessero le cartelle dello Stato. Ora, se dovessimo farci guidare da una esigenza strettamente ideologica, potremmo anche dire che tutto questo sta bene, ma riteniamo che per come stanno le cose nel nostro Paese sia preferibile che l'Azienda autonoma contragga direttamente il suo debito con il Consorzio e questo anche per non diminuire la sua autonomia e per aumentare anzi le sue caratteristiche di sagacia amministrativa tante volte riscontrate da noi. Servirà anche ulteriormente a spingere l'Amministrazione delle ferrovie a purgarsi di alcuni errori che sono stati certamente commessi e durante il ventennio e successivamente, obbligherà di più l'Azienda delle ferrovie a migliorare la sua capacità economica. Quindi ritengo che bene sia fare così.

UBERTI. Vorrei domandare quale sarà il costo di mediazione del Consorzio.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Fortunatamente si tratta dell'Istituto intermediario che costa meno. Il Con-

sorzio ha un costo di gestione che si aggira intorno ad una percentuale inferiore allo 0,50; anzi c'è stato un esercizio in cui il costo di gestione del Consorzio fu dello 0,20 per cento sul capitale.

LANZETTA. Se è sul capitale non è poco.

COSATTINI. Comunque c'è la garanzia del collocamento, quindi possiamo stare tranquilli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla discussione e votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza di 40 miliardi di lire.

(È approvato).

Art. 2.

Il ricavo dei mutui è da utilizzarsi per lavori e forniture di carattere patrimoniale e di ripristino del materiale e degli impianti ferroviari.

Dal detto ricavo l'Amministrazione ferroviaria è autorizzata a prelevare la somma di lire 5.000.000.000 per partecipazioni all'aumento del capitale di Enti e Società, ai sensi del regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, nonchè alla costituzione ed all'aumento del capitale di Enti e Società aventi per fine la produzione di energia elettrica o lo sfruttamento di altre fonti di energia da utilizzare per la trazione dei treni ed altre necessità dell'esercizio ferroviario.

(È approvato).

Art. 3.

I mutui, da ammortizzarsi in 20 anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro del tesoro, e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Il servizio dei mutui sarà assunto dall'Amministrazione ferroviaria a partire dall'esercizio finanziario 1952-53. Le rate di ammortamento

mento saranno iscritte con distinta imputazione nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

(È approvato).

Art. 4.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pieraccini e Lizzadri: « Modifica alla legge 24 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, che stabilisce il trattamento di quiescenza per il personale della gestione statale del dazio di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai Comuni e non iscritto alla Cassa di previdenza enti locali » (N. 2440) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Abbiamo all'ordine del giorno il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pieraccini e Lizzadri: « Modifica alla legge 24 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, che stabilisce il trattamento di quie-

scenza per il personale della gestione statale del dazio di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai Comuni e non iscritto alla Cassa di previdenza enti locali ».

TAFURI, *relatore*. Sono costretto a fare una formale proposta di sospensiva, perchè la Commissione non può continuare ad esaminare questo disegno di legge che importa, così come è formulato, una spesa, senza che se ne conosca l'ammontare, nè i mezzi per farvi fronte. Insomma non c'è nessuna fonte di copertura. Quindi finchè gli organi competenti non ci daranno spiegazioni tranquillanti, a parer mio, la discussione deve essere sospesa.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione e al Ministro che questo disegno di legge riguarda pochi impiegati già prestanti servizio presso le gestioni statali del dazio di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, gestioni che lo Stato ad un certo punto ha passato d'autorità ai Comuni. La legge per mezzo della quale è stata passata ai Comuni la gestione dice espressamente che il trattamento previsto per la pensione non dovrà essere in alcun modo pregiudicato. Poichè questi impiegati sono stati trasferiti di autorità, anche approvando la legge non si crea un precedente; e questo lo dico perchè da taluno si è sostenuto il contrario; si è detto cioè che si creerebbe un precedente pericoloso per altre categorie. Si è accennato anzi anche ai professori universitari, a parer mio completamente fuor di luogo, perchè nel caso dei professori universitari si tratta di personale che volontariamente è passato ad un altro stato giuridico. Qui invece si tratta di passaggio effettuato di autorità e, quel che più conta, si tratta di poche persone ormai giunte al limite della loro vita: il più giovane ha 74 anni, il più vecchio ne ha 86.

Circa i fondi con cui far fronte a questa spesa, faccio presente che c'è il capitolo 32 del bilancio del Ministero delle finanze che ha uno stanziamento di 9 miliardi e 700 milioni per pensioni e indennità per i suoi impiegati ed io credo che la spesa prevista, che si aggira sui 10-12 milioni, possa rientrare in questo capitolo.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

137^a RIUNIONE (30 ottobre 1952)

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Naturalmente mi faccio carico e il Governo fa proprie le preoccupazioni del relatore, senza voler anticipare nulla in ordine al merito, perchè anche se si tratta di una somma così ridotta il Governo capisce il valore che hanno determinate questioni di principio cui non si può rinunciare, cioè l'esigenza di sapere che cosa significhi l'onere di una legge, l'esigenza di rispettare l'articolo 81 della Costituzione, l'esigenza di non creare precedenti pericolosi. Però, se effettivamente si tratta di una somma così piccola e se all'atto pratico non si compromettono questi principi, la soluzione si può trovare. Se si tratta di rispettare dei diritti quesiti, non posso non chiedermi se tutto questo lavoro legislativo non finisca per esser pleonastico; il semplice fatto, però, che ci troviamo ad esaminare un provvedimento legislativo vorrebbe significare che lo strumento amministrativo non è sufficiente per arrivare a determinati risultati. Volevo però ricordare che è stato predisposto un disegno di legge per risolvere problemi analoghi dei dipendenti di determinati enti locali e parastatali il cui trattamento di pensione è passato nel quadro dei così detti Istituti di previdenza alle dipendenze del Tesoro. Questo disegno di legge di cui sto parlando regola appunto la definizione della pensione per questo personale che ha prestato servizio in parte sotto un regime di pensione e in parte sotto un altro regime di pensione. Mi augurerei che la Commissione aderisse alla richiesta di sospensiva formulata dal relatore, anche per potermi personalmente tranquillizzare rispetto a questo punto di vista: siccome il trattamento proposto per i casi più vasti cui ho accenato è discretamente generoso, vorrei pensare che la soluzione di questo problema possa rientrare in quella più ampia.

PRESIDENTE. Potremmo rinviare questa discussione alla prossima riunione.

COSATTINI. Vorrei pregare il relatore, se si addivene ad un rinvio, di interpellare i comuni di Roma, Napoli, Palermo e Venezia per sapere il numero esatto di questi impiegati.

MOTT. Ritengo opportuno dare una spiegazione della situazione di questi impiegati.

Si tratta di questo. La legge prevedeva la possibilità che questi impiegati passati alle dipendenze dei Comuni si iscrivessero presso gli Istituti di previdenza. Parte di costoro si sono iscritti, parte no. È per quelli che non si sono iscritti che resta il problema; per quelli che si sono iscritti si rientra nella legge generale degli Istituti di previdenza.

Comunque, la cifra che si dovrebbe sborsare non raggiunge sicuramente i venti milioni e faccio presente che data l'avanzatissima età queste persone stanno scomparendo, si può dire, di giorno in giorno.

TAFURI, *relatore*. Il Tesoro ci dovrebbe dire la spesa esatta per ognuno di questi impiegati.

PRESIDENTE. Ma dobbiamo prima sapere quanti sono e per questo, come è stato già suggerito dal collega Cosattini, prego il relatore di informarsi presso i Comuni.

RUGGERI. Mi oppongo alla sospensiva della discussione, sospensiva che abbiamo già accettata un mese fa. Abbiamo riconosciuto che il diritto esiste, sia in forza dei precedenti legislativi sia per la questione morale. Non si può dire quindi che non si riconosce questo debito perchè manca la copertura. Questo è un debito dello Stato, un debito che lo Stato deve pagare comunque.

Alla Camera dei deputati il Ministro delle finanze si dichiarò d'accordo; il Ministro del tesoro non si pronunciò. Qui il Ministro del tesoro ha fatto in tempo a pronunciarsi ed ha detto che non c'è la copertura, ma l'ha detto quasi come eccezione provvisoria, non come un diniego. Proprio poco fa il Ministro del tesoro ha riconosciuto che se è un diritto quesito si deve provvedere e che dato il volume della spesa — 10-15 milioni — si può fare anche un'eccezione al principio. Insomma il Ministro del tesoro è disposto a passar sopra alla copertura.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Ma io non ho detto questo.

RUGGERI. Presso a poco ha detto così.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Sono proprio questi « presso a poco » che ci distinguono.

PRESIDENTE. Io sospenderei puramente e semplicemente per mancanza di dati precisi, senza arrivare alla votazione di una sospen-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

137ª RIUNIONE (30 ottobre 1952)

siva, anche perchè sono sicuro che potremo superare bonariamente tutte le obiezioni.

RUGGERI. Ma sono quattro mesi che questa proposta di legge giace al Senato.

PRESIDENTE. La proposta di legge è stata trasmessa al Senato dalla Camera il 26 giugno, cioè proprio alla vigilia delle ferie estive; all'ordine del giorno della Commissione è stata iscritta nel settembre scorso; quindi non esageriamo, perchè si tratta solo di un mese.

NOBILI. In linea di principio bisogna che la Commissione riconosca, per tranquillità del Ministro, che qui non si tratta di una legge interpretativa, ma di una legge di esecuzione, di quelle norme cioè che si dettano normalmente con i regolamenti quando la legge è complessa. Qui c'è una oscurità ed occorre la norma esecutiva ed integrativa.

Questo principio mi pare che sia pacifico.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Se si chiudesse ora la discussione generale dovrei fare una duplice eccezione, dire cioè che la legge non ci fa conoscere l'ammontare dell'aggravio e poi che la legge non ha la copertura.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rispondendo alle osservazioni fatte poco fa dal senatore Ruggeri, devo dichiarare che il Ministero delle finanze è favorevole alla legge per quel che lo riguarda, salva naturalmente la questione della copertura.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Insomma noi dobbiamo sapere se il debito esiste, a quanto ammonta e chi lo deve pagare.

RICCI. Mi si permetta un'osservazione. Poniamo il caso che uno di questi impiegati ex dipendenti dello Stato iniziasse una azione giudiziaria contro lo Stato. Credete che la legge in vigore obbligherebbe lo Stato a pagare? Se credete che allo stato attuale della legislazione l'Amministrazione sarebbe condannata a pagare, allora questa legge è inutile, al massimo può essere una legge interpretativa. Diversamente è una legge nuova ed allora comprendo le preoccupazioni del Ministro.

GIACOMETTI. Come ha detto giustamente il Presidente mi pare che la preoccupazione dell'onorevole Ministro del tesoro non

abbia ragione d'essere perchè esiste un fondo nel bilancio del Ministero delle finanze dal quale si può legittimamente attingere per gli scopi di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Debbo far presente che gli interessati riscuotono già una pensione, per cui la provvidenza prevista dal presente disegno di legge costituisce solo un complemento. La copertura mi pare debba essere ritenuta come prevista nel capitolo 32 del bilancio del Ministero delle finanze, che prevede per le pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri e per spese fisse uno stanziamento di 9.700 milioni, tanto per l'esercizio finanziario 1951-52, come per quello 1952-53. Semprechè la Commissione ritenga nella sua libertà di giudizio che costoro abbiano diritto alla riliquidazione della pensione, non mi pare che il prelevamento di 15-20 milioni in più su uno stanziamento di circa 10 miliardi possa costituire un eccessivo onere per lo Stato.

In conclusione, poichè il relatore non insiste nella proposta formale di sospensiva, se non si fanno altre osservazioni la questione sarà posta di nuovo all'ordine del giorno della prossima riunione, con la preghiera al relatore stesso di fare tutto il possibile per fornire alla Commissione i dati richiesti dal senatore Cosattini.

(Cosi rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga, fino al 31 dicembre 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni; nonchè estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52 » (N. 2379-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga, fino al 31 dicembre 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici

corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitanti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni; nonchè estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marconcini.

MARCONCINI, *relatore*. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che il 15 luglio di questo anno abbiamo già approvato questo disegno di legge, con il quale abbiamo esteso la competenza degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitanti, ai rendiconti ed ai conti giudiziari fino a tutto l'esercizio finanziario 1951-52, ed abbiamo prorogato il funzionamento di questi uffici fino al 30 giugno 1954, perchè ultimassero i loro lavori.

La Camera dei deputati ha ritenuto di dover fare una piccola modificazione non sulla prima parte, cioè la parte sostanziale del disegno di legge, ma sulla seconda parte, in cui è prevista la data entro la quale cesserà il funzionamento degli Uffici summenzionati, data che avevamo fissata al 30 giugno 1954 e che la Camera ha prorogato al 31 dicembre 1954.

NOBILI. Non si capisce la ragione per cui si deve stabilire che l'attività di questi Uffici continui fino al 31 dicembre 1954, se il loro lavoro può essere esaurito prima di tale data.

MARCONCINI, *relatore*. Questi Uffici decentrati, come è stato ampiamente illustrato nella precedente discussione, rendono un utilissimo servizio alle finanze dello Stato, nel senso che attendono al recupero di somme che probabilmente non sarebbero mai state recuperate.

Penso, anzi, che sarebbe opportuno definire per sempre la convenienza di avere questi Uffici decentrati, perchè ciò rappresenterebbe un passo in avanti verso quel decentramento amministrativo che credo sia caro al senatore Nobili come a tutti gli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato ed approvato dalla Camera dei deputati, di cui do lettura:

Art. 1.

La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato con legge 15 marzo 1950, n. 119, è estesa ai rendiconti e ai conti giudiziari relativi a tutto l'esercizio 1951-52 senza limitazione di importo.

Il funzionamento dei predetti Uffici è prorogato al 31 dicembre 1954.

Parimenti, fino al 31 dicembre 1954, sono prorogate le attribuzioni conferite, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171, ai corrispondenti Uffici decentrati della Corte dei conti, per la eliminazione dell'arretrato a tutto l'esercizio 1948-49.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato ed approvato dalla Camera dei deputati, di cui do lettura:

Art. 2.

Il funzionamento dei Comitanti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, già prorogato con la legge 3 febbraio 1951, n. 311, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1954.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747 » (N. 2372) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia di indennità per danni

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

137ª RIUNIONE (30 ottobre 1952)

alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747 », approvato dalla Camera dei deputati.

BOSCO, *relatore*. Onorevoli colleghi, con legge 24 novembre 1948, n. 1493, fu regolata la materia dell'indennizzo spettante ai cittadini italiani:

a) per danni accertati derivanti dal sequestro e dalla divulgazione, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, di ritrovati tecnici brevettati o no, conformemente ai programmi applicati dal detto Governo durante la guerra e riguardanti l'acquisto e la divulgazione dei ritrovati stessi in rapporto allo stato di guerra; b) per danni accertati derivanti dall'uso, da parte di qualsiasi persona negli Stati Uniti, delle informazioni così divulgate; c) per perdita accertata di canoni o di altri compensi o diritti a ricevere canoni o altri compensi, per uso, durante lo stato di guerra, di invenzioni, brevetti o diritti di brevetto, nonché per altri danni di cui al *memorandum* di intesa annesso agli accordi di Washington del 14 agosto 1947, stipulati tra l'Italia e gli Stati Uniti di America per il regolamento delle questioni economiche e finanziarie.

Con la stessa legge fu stabilito un termine perentorio di 90 giorni per la presentazione delle domande di risarcimento: di guisa che gli interessati hanno potuto presentare domanda solo entro il predetto termine scaduto nell'aprile 1949. Nulla fu previsto per il termine entro il quale il reclamo dovesse essere respinto o accolto. A questo proposito vorrei fare una osservazione di carattere formale e giuridico che è questa: nella legge 24 novembre 1948, n. 1493, si dava la facoltà al Governo di emanare le norme di attuazione. Ora in base a questa semplice norma, che demandava al Governo facoltà di emanare norme di attuazione, è stata istituita una Commissione, la quale formalmente ha carattere amministrativo, in quanto la liquidazione definitiva è fatta dal Ministero del tesoro, ma sostanzialmente ha carattere deliberativo. Ad esempio, nell'articolo 3 del decreto presidenziale 30 dicembre 1950, n. 1275, si legge: « La Commissione amministrativa determina

in via definitiva l'indennità da corrispondersi agli interessati. Essa è nominata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio... ». Vero è che durante le discussioni che ebbero luogo nell'altro ramo del Parlamento quando fu approvata la legge 24 novembre 1948, n. 1493, fu in quella sede proposta l'istituzione della Commissione; ma siccome non si potè raggiungere l'accordo circa il modo di comporre la Commissione medesima, si decise di rimandare alle norme di attuazione da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica. Senonchè non vi fu una vera e propria delega legislativa al Governo, ma semplicemente un riferimento al potere proprio del Governo stesso di emanare le norme di esecuzione di una legge. Quindi in un certo senso bisognerebbe rivedere la base formale di questa Commissione, la quale, pur essendo chiamata, dal decreto presidenziale 30 dicembre 1950, n. 1275, ad amministrare, in fondo è essa che decide.

Non è questa certamente la sede per affrontare il delicato problema della legittimità della costituzione di tale Commissione e dei suoi poteri, in ordine alla norma legislativa sulla cui base il decreto fu emanato, norma (articolo 5 della legge 24 novembre 1948, n. 1493) che si limitava a prevedere l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per « l'attuazione della legge ». Ma è questa certamente la sede per osservare che un tempo eccessivamente lungo è trascorso dalla presentazione delle domande (aprile 1949) senza che ancora siano state liquidate le indennità dovute. Anzi il nuovo disegno di legge, che allarga i poteri di accertamento sia del Ministro del tesoro (articolo 1) che della Commissione di cui al decreto presidenziale 30 dicembre 1950, n. 1275 (articolo 4), e che migliora la disciplina degli acconti da corrispondersi agli aventi diritto (articoli 2 e 3), lascia supporre che un tempo ancor lungo è previsto per la definizione dei reclami.

In proposito non si può non osservare che l'esigenza di rendere rapidamente giustizia a chi ne ha diritto è comune sia agli organi giudiziari che a quelli amministrativi. Onde si propone l'aggiunta all'articolo 4 di un termine entro il quale la Commissione predetta

cesserà di funzionare e i reclami dovranno essere comunque definiti. Tale termine sembra opportuno stabilire nel periodo di un anno dall'entrata in vigore della legge, di cui vi proponiamo l'approvazione.

Pertanto si propone di aggiungere all'articolo 4 un comma del seguente tenore:

« Tutti i reclami pendenti innanzi la Commissione di cui al precedente articolo dovranno essere definiti nel termine massimo di un anno dalla entrata in vigore della presente legge; la Commissione cesserà di esistere un mese dopo la scadenza del predetto termine.

« Per accelerare la definizione dei reclami, la Commissione può liquidare l'indennità con valutazione equitativa se non è possibile dare la prova del fatto dannoso ».

L'articolo 1226 del Codice civile ammette il principio che quando non può essere provato il danno nel suo preciso ammontare, il giudice definisce la questione in via equitativa. Non credo che vi debbano essere preoccupazioni perchè la Commissione è composta in grande prevalenza da funzionari dello Stato, dello stesso Ministero del tesoro. D'altra parte non si può imporre ad una Commissione di terminare il suo lavoro entro un anno, se non gli si da anche il modo di espletarlo celermente, perchè la difficoltà è nella prova, tanto è vero che le norme che andiamo ad approvare riguardano appunto anche i mezzi di prova, nel senso che si dà un potere diretto di accertamento al Ministro del tesoro per integrare la prova incompleta eventualmente data dagli interessati. Ma anche con questo intervento diretto del Ministro del tesoro è da presumere che difficilmente si potrà arrivare ad una prova del danno perchè si debbono fare ricerche anche in territorio estero. L'ipotesi perchè ricorra l'estremo della valutazione equitativa è che non sia stato possibile, non già per inerzia degli interessati, dare la prova completa dell'evento dannoso.

PRESIDENTE. Ho qualche timore che quasi tutti i richiedenti la liquidazione avranno interesse ad ottenere la valutazione equitativa.

BOSCO, relatore. Non è rimessa all'interessato la scelta del modo con cui deve essere fatta la liquidazione, perchè è la Commissione che praticamente giudica: essa, constatata,

l'impossibilità di avere la prova completa determina l'entità del danno in via equitativa.

NOBILI. Desidero fare qualche considerazione sui due punti fondamentali delle proposte del nostro relatore: una prima considerazione relativa al termine, una seconda relativa all'impiego del potere equitativo della Commissione nella liquidazione.

In ordine alla prima considerazione ho bisogno di sapere se qui si abbia riguardo alla durata dell'abuso successivo alla divulgazione od alla applicazione fatta da cittadini americani di segreti di fabbricazione, brevetti ecc., o se non si abbia riguardo alla durata, perchè si potrebbe trattare anche di danni permanenti e persistenti...

BOSCO, relatore. Nel caso che si tratti di danni permanenti, la Commissione, in base ai poteri attuali, può determinare anche il danno che si presume sussista per l'avvenire. È necessario che l'interessato dia la prova del tipo di danno per sapere se si tratti di danno che già si sia esaurito in una unica soluzione precedente, o si tratti di danno a carattere continuativo.

NOBILI. Benissimo. Riguardo sempre al termine, non dispiacerà al Ministro del tesoro se rievoco un precedente di questa leggina, precedente che riguarda i danni prodotti dai cosiddetti alleati non in combattimento. In quel caso si è ravvisata l'intenzione evidente del Tesoro di prolungare, di far stagionare i crediti prima di liquidarli, perchè quando si credeva di essere arrivati al termine dei lavori di una Commissione, questa fu sciolta e ne fu nominata un'altra, ai lavori della quale non fu stabilito alcun termine, per quanto a calcoli fatti si potesse dire, in rapporto al lavoro già eseguito dalla prima Commissione e al tempo impiegato per eseguirlo, che sarebbero occorsi altri 30 anni prima di arrivare alla fine. Se anche nel caso in esame l'intenzione del Governo fosse questa, il termine stabilito potrebbe disturbare.

Relativamente all'impiego del potere equitativo, non farei riferimento all'articolo 1226, del Codice civile, perchè quel potere di arbitrato è sempre adoperato dal magistrato anche in mancanza di una disposizione di legge: quando occorre definire l'entità di un evento

dannoso, se mancano elementi precisi, si procede per presunzione.

In conclusione approvo il disegno di legge.

GIACOMETTI. Sono un po' preoccupato perchè abbiamo ricevuto da parte degli interessati parecchie sollecitazioni e proposte per evitare le lungaggini nell'attività della Commissione liquidatrice. Non sono contrario come principio alla proposta dell'onorevole relatore, però rilevo che essa rimanda la questione alla Camera e rischia di farci perdere il vantaggio di tempo che vorremmo ottenere con il presente disegno di legge.

Quindi in via principale prego il senatore Bosco di ritirare il suo emendamento aggiuntivo, e in via subordinata propongo che il termine di un anno sia ridotto a sei mesi.

PRESIDENTE. Do lettura del parere della 9ª Commissione permanente sul disegno di legge:

«La Commissione, constatato che l'intenzione del Governo di rendere perfettamente applicabili gli accordi di Washington per quanto riguarda i danni alla proprietà italiana industriale non può essere raggiunta con il presente disegno di legge, perchè non disciplina tutta la materia e non tiene conto di alcune questioni di giustificato interesse per gli inventori italiani, esprime il parere che il disegno di legge in esame dovrebbe, dalla Commissione competente per l'approvazione, essere modificato come segue:

a) all'articolo 2 - tale articolo regola la conversione dell'indennità in lire solamente per i casi previsti dall'articolo 1 lettera b) della legge 24 novembre 1948, n. 1493 (perdita di canoni o di altri compensi), ma non anche per i casi dell'articolo 1 lettera a) suddetto (sequestri e divulgazione, nonchè uso delle informazioni divulgate). Sarebbe inoltre opportuno che venissero inclusi anche i danni derivanti dalle licenze di fabbricazione concesse, d'ufficio, dal Governo U.S.A. a fabbriche americane durante la guerra, nonchè i danni derivanti dall'uso illegittimo dei brevetti, casi contemplati negli Accordi di Washington, ma omessi nella legge 24 novembre 1948, n. 1493.

b) all'articolo 4 - aggiungere: «Nella liquidazione delle indennità si terrà conto delle

spese indispensabili sostenute dall'interessato per provare il suo diritto».

BOSCO relatore. Non ritengo opportuna l'estensione richiesta anche per la materia prevista alla lettera a) dell'articolo 1 della legge 24 novembre 1948, perchè si tratta di dare esecuzione ad accordi internazionali e noi dobbiamo mantenerci nei limiti fissati dalla legge del 1948 emanata in esecuzione degli accordi stipulati per conto dell'Italia a Washington dal Ministro Lombardo. Quindi ritengo che non sia opportuno nè estendere a trasformazione dell'indennità da dollari in lire oltre i casi previsti dall'articolo 1, lettera b), nè di accedere alle richieste della Commissione dell'industria, cioè di ammettere altri titolari a richiedere l'indennità per danni, anche perchè questo verrebbe ad incidere su problemi già esaminati e perchè oberare di maggior lavoro quella Commissione significa avere minori possibilità di soddisfare chi ha presentato i reclami nei termini stabiliti.

PRESIDENTE. Per maggior chiarezza do lettura ai colleghi della relazione presentata dal Ministero del bilancio e *ad interim* del tesoro alla Camera dei deputati in occasione della discussione di questo disegno di legge presso quella Commissione della industria e commercio. Essa è così formulata:

«La legge 24 novembre 1948, n. 1493, prevede una indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati con il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747.

«La corresponsione di questa indennità si riferisce a due diversi tipi di danno precisati nelle lettere a e b) della legge medesima. Infatti ai sensi dei sopracitati Accordi fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (primo Memorandum d'Intesa, articolo 1, paragrafo 8) il Governo italiano è tenuto a corrispondere equa indennità in lire in conformità di quanto stabilito dall'articolo 76 (2) del Trattato di pace ai cittadini italiani che abbiano subito danni derivanti dal sequestro o dalla divulgazione, da parte degli Stati Uniti d'America, di ritrovati tecnici brevettati o no, nonchè per l'uso delle informazioni così, divulgate mentre, sempre ai sensi dei citati Accordi italo-americani (secondo Memorandum d'In-

tesa, articolo 1, lettera 3ª a), il Governo italiano ha convenuto di indennizzare ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 79 del Trattato di pace i cittadini italiani per la mancata restituzione da parte degli Stati Uniti d'America di canoni, altri compensi, o diritti a ricevere canoni per uso avvenuto nel periodo 1º settembre 1939-31 dicembre 1945.

«Ciò premesso, si appalesa necessario, al fine di evitare ogni possibile equivoco nella determinazione dell'indennizzo, di precisare il contenuto e la portata della norma contenuta nell'articolo 1 della citata legge 24 novembre 1948, n. 1493.

«Poichè d'altra parte l'importo delle indennità di cui trattasi potrà essere espresso in dollari U.S.A., si ritiene necessario determinare, per la conversione in lire, il cambio da applicare facendo esplicito richiamo alle disposizioni legislative che vigeranno alla data di emanazione del decreto interministeriale con il quale viene disposto il pagamento dell'indennità agli eventi diritto nell'articolo del disegno di legge.

«Inoltre stante il lungo periodo di tempo trascorso e dato che appare prevedibile che gli accertamenti occorrenti per la determinazione dell'indennizzo richiederanno necessariamente del tempo in quanto si prospettano già come assai laboriose, appare equo concedere agli interessati acconti anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge n. 1493.

«A questi fini mirano gli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge.

«Nell'articolo 1 viene invece ribadita la facoltà dell'Amministrazione di richiedere tutti quei documenti che essa giudichi necessari ai fini dell'accertamento dell'indennizzo, indipendentemente dal termine stabilito dall'articolo 3 della più volte citata legge 24 novembre 1948, n. 1493.

«Con l'articolo 4 si dà facoltà alla Commissione di disporre che vengano effettuati determinati accertamenti a spese degli interessati. Si è ritenuto, peraltro, di limitare tale potere della Commissione, per evidenti motivi di equità, ai soli casi in cui detti accertamenti vengano disposti su richiesta della parte interessata.

«Onorevoli colleghi, quanto sopra esposto è sufficiente, si ritiene, a dimostrare a Voi la

necessità e l'urgenza dell'emanazione della presente legge che si sottopone alla vostra approvazione».

MOTT. Ricordo alla Commissione che in occasione della discussione della legge sul pagamento dei danni provocati dalle requisizioni degli alleati si fissò un criterio in base al quale doveva avvenire la liquidazione dei danni medesimi. Il criterio adottato consisteva nell'aumentare di 5 volte il valore accertato nel maggio o nel giugno del 1943. Sarebbe perciò opportuno che anche per quanto riguarda l'attuale disegno di legge noi seguissimo un criterio pressochè identico dato che le due leggi trattano una analoga materia.

PRESIDENTE. Questa valutazione rientra senz'altro nel potere equitativo attribuito alla Commissione.

ZERBI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non avrei nulla da aggiungere a quanto ha detto il relatore Bosco, se non manifestare la grave perplessità che ho nell'accogliere l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo da lui proposto circa la liquidazione equitativa del danno per accelerare la procedura. Penso che stabilire un termine sia già uno stimolo sufficiente per far lavorare la Commissione e per farle smaltire il lavoro. La Commissione ha poi un certo potere di giudicare sulla sufficienza o meno della prova di un danno, ma affermarlo così apertamente mi pare possa essere pericoloso. Sinceramente quindi dichiaro di non poter esprimere un parere favorevole su questo punto particolare. Circa la fissazione di un termine non ho difficoltà ad accettare quello che è stato proposto dal relatore cioè il termine di 1 anno.

PRESIDENTE. Credo che l'invito del rappresentante del Ministero del tesoro possa essere accolto dal relatore perchè nessuno può impedire alla Commissione di venire a trattative con gli interessati basate su valutazione equitative.

BOSCO, *relatore*. Nel fare la mia proposta non ho fatto altro che prospettare ai colleghi della Commissione un problema sul quale la Commissione stessa deve decidere; quindi potrei anche aderire, anzi aderisco a quanto ha detto il Sottosegretario. Vorrei però osservare - e qui rispondo alle osservazioni fatte

poco fa dal collega Giacometti — che io mi preoccupo di dare una base legislativa a questa Commissione. Attraverso la fissazione di un termine entro cui essa dovrà ultimare i lavori in fondo c'è un riconoscimento legislativo dell'attività della Commissione. Se non seguissimo questa via potremmo trovarci di fronte anche ad una dichiarazione di illegittimità dell'operato di questa Commissione perchè formata in base ad un atto che non ha valore di legge formale. Inoltre, poichè mi pare che siamo entrati nell'ordine di idee di apportare qualche modificazione al disegno di legge, vorrei proporre, in sede di discussione degli articoli, una modificazione formale anche all'articolo 1.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, passiamo alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro può chiedere agli interessati i documenti per dimostrare la fondatezza delle domande presentate, anche dopo la scadenza del termine stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 novembre 1948, n. 1493.

BOSCO, relatore. Come si evince dal testo dell'articolo non è che si riaprano i termini per la presentazione delle domande, ma si riaprono i termini per la documentazione. Quindi per rendere più chiaro l'articolo io proporrei la seguente formulazione « Ai fini della concessione delle indennità previste dalla legge 24 novembre 1948, n. 1493, il Ministro del tesoro è autorizzato a prendere in considerazione documenti presentati o richiesti anche dopo la scadenza del termine previsto nell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 novembre 1948, n. 1493 ».

ZERBI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Faccio notare al relatore che con questa dizione si allarga un po' il contenuto dell'articolo, perchè, oltre i documenti richiesti dal Ministero, si vengono a contemplare anche quelli presentati dagli interessati.

BOSCO, relatore. Questo è vero, ma perchè non dobbiamo dare anche gli interessati il diritto di presentare documenti quando concediamo al Ministro il diritto di richiederne.

Comunque, potremmo parlare di « documenti integrativi presentati o richiesti », documenti che naturalmente si devono riportare ad un principio di documentazione che già deve esistere.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1 presentato dal senatore Bosco nella seguente formulazione:

Art. 1.

Ai fini della concessione delle indennità previste dalla legge 24 novembre 1948, n. 1493, il Ministero del tesoro è autorizzato a prendere in considerazione documenti integrativi presentati o richiesti anche dopo la scadenza del termine stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge stessa.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 2.

Nei casi previsti dall'articolo 1, lettera b) della legge 24 novembre 1948, n. 1493, l'indennità in lire, di cui al primo comma dello stesso articolo 1, è corrisposta ai cittadini italiani, che ne abbiano fatto richiesta, in conformità di quanto disposto dal paragrafo 3 dell'articolo 79 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed approvato e reso esecutivo con decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.

Ove i canoni od altri compensi o diritti da indennizzare ai sensi del comma precedente siano espressi in dollari, l'indennità spettante in lire sarà calcolata al cambio, determinato ai sensi delle relative disposizioni legislative, vigente alla data di emanazione del decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, con il quale si dispone il pagamento dell'indennità stessa.

(È approvato).

Art. 3.

Gli acconti previsti dall'articolo 6 della legge 24 novembre 1948, n. 1493, potranno essere concessi nella misura ed alle condizioni sta-

bilitate all'articolo stesso, indipendentemente dalla prova, da fornire dall'interessato, di averne necessità per ottenere la rivalidazione dei propri brevetti all'estero.

(È approvato).

Art. 4.

Ove necessario ai fini dell'istruttoria delle domande di indennizzo di cui alla legge 24 novembre 1948, n. 1493, la Commissione prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, può disporre che singoli accertamenti, richiesti dalla parte interessata, vengano eseguiti, a spese dell'interessato stesso, il quale all'uopo dovrà depositare la somma che sarà determinata dalla predetta Commissione.

(È approvato).

BOSCO, *relatore*. Come ho già detto prima, propongo un articolo aggiuntivo così formulato: « Tutti i reclami pendenti dinanzi alla Commissione di cui al precedente articolo dovranno essere definiti nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge; la Commissione cesserà di esistere un mese dopo la scadenza del termine predetto ».

GIACOMETTI. Dichiaro di mantenere il mio emendamento tendente a fissare un termine di sei mesi.

ZERBI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Penso che il termine proposto dal senatore Giacometti non possa essere accettato perchè ci esporremmo, accettandolo, al pericolo di vederci richiesta una proroga e quindi in definitiva di raggiungere l'anno e mezzo invece dei sei mesi.

GIACOMETTI. Ma la Commissione non procede *ex novo* a questo lavoro, si serve di tutto il lavoro già preparato, quindi mi sembra che sei mesi siano più che sufficienti, tanto più che c'è da parte degli interessati un gran numero di proteste per le lungaggini che si sono verificate. Perciò dichiaro di insistere sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento formulato dal senatore Giacometti all'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Bosco e tendente a sostituire le parole: « nel

termine massimo di un anno » con le parole « nel termine massimo di 6 mesi ». Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Bosco, che diventa articolo 5, di cui do nuovamente lettura:

Art. 5.

Tutti i reclami pendenti dinanzi alla Commissione di cui al precedente articolo dovranno essere definiti nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge; la Commissione cesserà di esistere un mese dopo la scadenza del predetto termine.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio » (N. 2598) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio ».

VALMARANA, *relatore*. Come è detto anche nella relazione presentata dal Governo alla Camera dei deputati in occasione della discussione di questo disegno di legge, le statistiche indicano chiaramente che l'enorme mole di lavoro che ancora resta da compiere nel campo dei tributi patrimoniali straordinari non può essere espletato nei termini attualmente concessi ed una nuova proroga di questi termini fissati dagli articoli 67 e 88 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, già prorogati precedentemente con legge 7 dicembre 1951, n. 1330, appare indispensabile per

poter condurre a termine tutto questo lavoro nell'interesse stesso dei contribuenti ed anche per evitare evasioni totali o parziali dei contribuenti meno onesti. Il disegno di legge risponde perciò anche ad una esigenza di giustizia ed io penso che tutti i componenti della Commissione possano tranquillamente approvarlo.

RICCI. Vorrei domandare al Governo se può darci qualche informazione esatta in merito alla situazione attuale.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La situazione degli accertamenti, almeno fino al 30 giugno scorso, non era molto avanzata, soprattutto in relazione al fatto che gli uffici non dispongono di molto personale: buona parte dell'aliquota del personale degli uffici delle imposte dirette, che amministra le imposte straordinarie, è attualmente adibita ai compiti maggiori della perequazione tributaria. Bisogna d'altra parte tener presente che tutta la legislazione delle imposte straordinarie è entrata in esecuzione piuttosto tardi. Il testo unico si è avuto soltanto nel 1950 e soprattutto gli uffici catastali, ai quali è demandata la valutazione dei cespiti immobiliari, hanno dovuto accudire ad un lavoro lungo di classificazione e di valutazione che naturalmente ha richiesto un tempo notevole. Comunque, la situazione si può riassumere in questi termini. Sono state presentate a suo tempo 217 mila dichiarazioni da parte dei contribuenti: a tutt'oggi ne sono state rettifiche circa 130 mila. Bisogna tener presente che in parte si tratta di rettifiche provvisorie le quali potranno subire notevoli modificazioni in sede di accertamento definitivo e quindi richiederanno un certo tempo e altro lavoro. Sono stati inoltre effettuati 24 mila accertamenti di ufficio. Tutto questo per quanto riguarda i contribuenti persone fisiche. Circa gli accertamenti d'ufficio, va sottolineato che il lavoro in questo settore risulta più impegnativo sia in estensione che in profondità: già gli elementi che sono in mano all'Amministrazione farebbero presumere che circa 200 mila contribuenti non hanno presentato la dichiarazione dovuta.

Per quel che riguarda l'imposta straordinaria proporzionale sugli enti morali e collettivi, sono state presentate a suo tempo 35.867 denunce e a tutt'oggi ne sono state rettifiche

16 mila circa. Questa è la situazione statistica, che serve a dare una visione sufficientemente esatta delle ragioni che ispirano l'attuale disegno di legge.

RICCI. Le dichiarazioni rettificate si intendono ancora sotto esame?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, questo lavoro anzi è particolarmente laborioso perchè, dovendosi fare una valutazione sintetica di tutto il patrimonio di pertinenza del contribuente, specialmente se si tratta di cespiti situati in diverse zone del territorio dello Stato, è evidente la laboriosità delle pratiche inerenti.

RICCI. Ma se la questione sta in questo modo, anche con questa nuova proroga gli uffici non riusciranno a compiere tutto il loro lavoro.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rendo conto anche io di questa giusta preoccupazione; però, a mio avviso, è bene non stabilire un termine troppo lungo per impegnare maggiormente gli uffici a affrettare il lavoro.

RUGGERI. Quante sono le rettifiche ancora da fare?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Riguardano circa un terzo delle dichiarazioni presentate.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla discussione e votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, scadono il 31 dicembre 1953 per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ed il 31 dicembre 1954 per l'accertamento in confronto dei contribuenti che non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione.

(È approvato).

Art. 2.

Il pagamento del residuo debito di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio risultante al 1° gennaio 1953 in dipendenza di

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

137ª RIUNIONE (30 ottobre 1952)

maggiori rateazioni accordate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, è ripartito in rate bimestrali eguali entro il 31 dicembre 1954, per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti mobiliari ed entro il 31 dicembre 1956, per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti immobiliari o da aziende industriali.

Entro gli stessi periodi, può essere ripartito il pagamento del debito d'imposta dovuto in seguito all'accertamento dell'Ufficio, ove gli interessati ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso relativo.

(È approvato).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 73 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente che abbia subito danni per eventi bellici, in misura tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, può chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi più lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente testo unico, ma non superiori, in ogni caso, a sessantasei rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948 ».

(È approvato).

Art. 4.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 84 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, sono sostituiti dai seguenti:

« L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, è ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1955.

L'imposta, iscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza della rata del giugno 1955, è riscossa in sei rate bimestrali uguali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata ».

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Trattamento tributario degli atti di concessione di spacci e rivendite di generi di monopolio** » (N. 2602) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario degli atti di concessione di spacci e rivendite di generi di monopolio ».

TAFURI, *relatore*. Il presente provvedimento si riferisce alla imposta di registro sugli atti di concessione di spacci e di rivendite di generi di monopolio.

Il disegno di legge propone che l'imposta proporzionale di registro sui contratti di appalto e sugli atti di concessione sia stabilita nella misura dello 0,50 per cento invece che del 2 per cento. Se l'imponibile eccede i 5 milioni il pagamento dell'imposta di registro può essere fatto ratealmente. Si stabilisce lo 0,50 anziché il 2 per cento perchè gli aggi sono piccoli ed aleatori e perchè si vuole sistemare tutta la serie di queste concessioni che in sostanza non sono mai state registrate.

Propongo pertanto che questo disegno di legge, che è presentato dal Ministro delle finanze, venga approvato.

RICCI. Ho la sensazione che questa tassa di registro la paghino soltanto i semplicioni: le grandi società pagano molto meno di quello che dovrebbero; molti altri hanno agevolazioni, e lo Stato dà il cattivo esempio pagando una tassa inferiore. Sarebbe bene che la cominciasse a pagare tutti e nella misura dovuta.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole senatore, come lei sa le

privative sono date ad aggio. Ora, o aumentiamo gli aggi o riduciamo l'imposta.

TAFURI, *relatore*. Nell'ultima relazione sul bilancio del Tesoro è stato messo in evidenza la situazione dell'imposta di registro e il Ministro prese l'impegno di revisionarla soprattutto riducendola a poche voci essenziali.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'imposta proporzionale di registro dovuta sui contratti di appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, nonché sui contratti di appalto e sugli atti di concessione delle rivendite di generi di monopolio è stabilita nella misura del 0,50 per cento da commisurarsi sull'ammontare dell'aggio o premio cumulato in ragione della durata delle convenzioni e sui maggiori corrispettivi pattuiti.

Ove l'imponibile complessivo per tutta la durata del contratto o della concessione, ecceda i cinque milioni, il pagamento dell'imposta di registro può essere eseguito nei modi e nei termini di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le gerenze provvisorie dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di monopolio sono soggette al trattamento tributario previsto dall'articolo precedente, fermo restando l'esonero da denuncia e da registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti verbali di importo non superiore al massimo stabilito dalla legge.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli atti e contratti di appalto, scritti o verbali, relativi alle gerenze provvisorie dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di monopolio, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non in regola agli effetti dell'imposta di registro, sono ammessi, entro quattro mesi dalla data stessa, alla registrazione con l'applicazione dell'imposta fissa di lire 500 e senza aggravio di sopratassa.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 12,45.